

dificare le tariffe doganali, senza metterci in urto con le idee che hanno predominato nell'approvazione dei trattati, noi possiamo mettere la lavorazione degli zolfi in condizione almeno da poter sostenere la concorrenza delle raffinerie estere. Io chiedo così poco che sono sicuro il Governo vorrà questa volta soddisfare i voti ardentissimi che vengono fatti dai raffinatori catanesi, che pure rappresentano una forza considerevole, non solo economica, ma anche morale; e mi auguro che l'onorevole ministro e la Camera vorranno accogliere la mia proposta, intesa ad includere lo zolfo raffinato nella tariffa della zona immediatamente inferiore a quella che è pagata dallo zolfo grezzo.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. La Camera comprende facilmente che io non posso seguire l'onorevole De Felice nelle importanti sue considerazioni d'ordine economico.

L'onorevole De Felice, sempre giustamente preoccupato e premuroso dell'industria della sua regione, ha voluto qui portare la questione dei prezzi di trasporto da applicarsi allo zolfo, distinguendo ancora fra zolfo molito e raffinato e zolfo grezzo.

Ora è evidente che questa è una questione di ordine particolare, la quale non può trovare la sua sede qui, perchè questa questione riguarda la classificazione delle merci; e nel sistema di questa legge e nel capitolato questa classificazione è demandata al Comitato dei servizi marittimi.

Invito l'onorevole De Felice a leggere l'articolo 22 della legge, perchè vedrà che questo articolo, fra gli altri compiti, dà al Comitato dei servizi marittimi quello di determinare la classificazione delle merci, i prezzi e tutte le condizioni dei trasporti; e legga pure l'articolo 39 del capitolato, in cui si ripete che la classificazione delle merci sarà posta dal Comitato per le tariffe in analogia con la classificazione in uso per i trasporti sulle ferrovie dello Stato e via dicendo. Ora comprende bene l'onorevole De Felice che se io lo volessi seguire nelle sue proposte per gli zolfi, dovrei fare lo stesso e per i cotoni e per gli zuccheri e per una infinita quantità di altre merci che meritano la considerazione del Governo e della Camera.

Sono certo dunque che l'onorevole De Fe-

lice si convincerà che non è assolutamente questa la sede per poter raccogliere le sue raccomandazioni, perchè qui si tratta di una tariffa generale, che tien conto soltanto dei criteri del peso, della distanza e della natura delle merci, considerate in quattro grandi categorie e null'altro, mentre che tutto quello che si attiene alla classificazione particolare delle merci è demandato alla applicazione che si farà del capitolato dal Comitato per i servizi marittimi.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna proposta concreta.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sì, c'è l'articolo aggiuntivo dell'onorevole De Felice all'articolo 39.

PRESIDENTE. Ma eravamo sull'articolo 38 e su quello avevo dato facoltà di parlare all'onorevole De Felice. Invece egli ha parlato sul 39.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ella mi ha dato facoltà di parlare. Del resto non abbiamo perduto il tempo, perchè ho detto quello che volevo dire sull'articolo 39.

PRESIDENTE. Non dico che si sia perso tempo: era per regolarli nella votazione.

Allora pongo a partito l'articolo 38.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 39.

L'onorevole De Felice non insiste nell'articolo aggiuntivo all'articolo 39?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, non posso insistere. Sono lieto soltanto di aver richiamato l'attenzione del Governo e della Camera sopra una questione di tanta importanza e confido che l'onorevole ministro vorrà farsi eco del vivo bisogno che io ho esposto presso la Commissione incaricata di esaminare le tariffe.

PRESIDENTE. Sta bene: intanto leggiamo l'articolo 39.

Tariffe.

Art. 39.

Le tariffe qui appresso indicate si applicano ai trasporti di passeggeri e di merci fra tutti i porti del Regno da e per quelli esteri dell'Adriatico e da e per quelli della Tunisia, della Tripolitania e della Cirenaica.

Si applicheranno pure ai trasporti fra l'Italia e la Colonia Eritrea e viceversa ed ai trasporti fra i porti del Mar Rosso compresi fra Aden e Suez.

d) Passeggeri.